

Rete Natura 2000: le nuove misure di conservazione

Riordinata, modificata e integrata la normativa dei siti all'inizio del 2018

di Paolo Bubani

L'Emilia-Romagna è tra le regioni più ricche di specie animali e vegetali, nonché di ambienti che li ospitano; siamo responsabili, quindi, della conservazione di un patrimonio naturale di valore mondiale, da tutelare e gestire con il contributo di tutti, poiché molte specie e habitat rischiano di scomparire nei prossimi anni se non si prendono adeguati provvedimenti al riguardo.

Allo scopo di salvaguardare la propria biodiversità, l'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare un sistema organizzato (Rete) di aree (Siti e Zone) di particolare pregio ambientale, destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio e, in particolare, alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide, grotte, ecc.) e delle specie animali e vegetali più rari e minacciati. La Rete ecologica Natura 2000 nasce dalle due Direttive comunitarie "Uccelli" (1979, modificata nel 2009) e "Habitat" (1992), profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione della natura: non solo la semplice tutela di piante e animali, ma la conservazione anche degli habitat più in pericolo e di quelli delle specie più minacciate.

I siti Natura 2000, istituiti a partire dal 2000 nella nostra regione, sono 158 e occupano 270.000 ettari (pari al 12% del territorio regionale), la metà dei quali ricade all'interno delle aree protette (parchi, riserve, paesaggi protetti, ecc.). La cartografia di Rete Natura 2000 è disponibile all'indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti>.

La normativa comunitaria prevede che, una volta istituiti i siti, vengano definite particolari regole di gestione finalizzate alla conservazione della biodiversità. Sono le cosiddette "Misure di conservazione", che sono di due tipi: "Misure generali", valide per tutti i siti e "Misure specifiche", valide per ogni singolo sito. A queste, in alcuni casi, si affiancano anche i Piani di gestione.

Le regolamentazioni contenute in tali provvedimenti, che si applicano limitatamente al territorio compreso nel perimetro dei siti stessi, sono di natura trasversale, in quanto regolamentano diverse materie e settori come l'agricoltura, la selvicoltura, l'attività venatoria, la pesca, l'attività turistico-ricreativa, la difesa del suolo, ecc.

Le misure generali di conservazione nei siti Natura 2000 esistono già dal 2006, mentre le misure specifiche erano state approvate nel 2016 e adesso, con la deliberazione regionale n. 79/18, sono state rielaborate, integrandole e modificandole, in modo da renderle più omogenee fra loro e di più facile consultazione, applicazione e controllo. La Regione ha, quindi, approvato il documento complessivo che riunisce tutte le regolamentazioni da rispettare nei siti Natura 2000 e che sostituisce integralmente quelle approvate in precedenza dalla Regione, dai parchi o dalle province, che fino al 2015 gestivano i siti Natura 2000 esterni ai parchi. Le regolamentazioni in esse contenute non sono derogabili, tranne che negli interventi connessi alla sicurezza pubblica o idraulica, alla

Nella pagina a fianco, affioramenti gessosi lungo l'Idice nel Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e, sotto, un'infiorescenza di terebinto, un arbusto mediterraneo che compare nei pendii assolati e nei boschi termofili.



SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DELLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

Attività agricola

Pioppicoltura È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito (finora il periodo di divieto era: 1 marzo - 31 luglio).

Castanicoltura È obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto.

Agricoltura A queste novità si affiancano i divieti già vigenti da tempo. È vietato:

- eliminare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, le zone umide (solo di origine naturale), nonché convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi.

- utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, a eccezione delle scoline.

- bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, nonché la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Viene, altresì, riconfermato quanto stabilito dalla Regione nel 2017 (DGR n. 112) e, cioè, che nelle aree individuate nella specifica *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* è vietato eliminare i boschetti, i prati permanenti (in pianura), i prati permanenti e/o i pascoli (in collina e in montagna, limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) e le zone umide di origine artificiale, nonché utilizzare prodotti chimici. Si ricorda che prima di poter procedere con l'eliminazione di questi elementi naturali o seminaturali che non ricadono tra quelli cartografati, resta, co-

munque, l'obbligo di effettuare la valutazione di incidenza (VINCA).

Attività selvicolturale

Boschi e Siepi È vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, a eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua. È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m), salvo autorizzazione dell'Ente gestore. Tale divieto non si applica alle potature, ai tagli per autoconsumo e ai casi tra quelli citati nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".

Attività venatoria e gestione faunistica

È vietata la caccia all'allodola, già tutelata in passato nei siti di diverse province, mentre rimane confermato il divieto di caccia a combattente e moretta.

Nel piano di controllo del cinghiale il metodo della braccata è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza (Vinca), mentre è sempre vietata nelle aree protette, a esclusione delle aree contigue dei parchi, e negli istituti di protezione faunistica di cui alla L. n. 157/92. È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.

È vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 16, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi.

Rimangono, inoltre, vigenti i seguenti divieti:

- utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide.
- esercitare l'attività venatoria, dopo le ore

14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Per quanto concerne il controllo della nutria nei siti Natura 2000 vale ancora quanto stabilito nelle DGR n. 551/16 e n. 111/18.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

È vietato immettere esemplari di specie ittiche e di invertebrati alloctoni nelle zone umide, nei corsi d'acqua e in mare, fatta eccezione per la specie di vongola *Tapes philippinarum*.

È obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Altre attività

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".

È vietato effettuare la copertura o il tombamento dei corsi d'acqua; sono fatti salvi gli interventi limitati al tratto necessario a garantire l'accesso ai terreni limitrofi.

È vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, sulle sponde delle zone umide, degli stagni, delle pozze e dei laghi e nelle scarpate stradali.

È vietato tagliare, raccogliere, asportare, danneggiare, catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari delle specie animali o vegetali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B del provvedimento regionale.

Rimane valido il divieto di realizzare impianti eolici, discariche, cave, impianti di risalita a fune e piste da sci.

manutenzione di infrastrutture varie, ferroviarie o tecnologiche (elettrorodotti, linee telefoniche, metanodotti, acquedotti, fognature, impianti di risalita, ecc.), oltre a quelli di rilevante interesse pubblico o di carattere fitosanitario.

Il mancato rispetto delle regolamentazioni definite nelle Misure di Conservazione comporta l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni (in particolare la L.R. n. 6/05), variabile a seconda della gravità dei casi. Bisogna tuttavia ricordare che queste nuove disposizioni, pur essendo oggi vigenti, devono ricevere anche il consenso del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che potrebbe sollevare delle eccezioni e richiederne la modifica nei prossimi mesi, prima di istituire le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in sostituzione dei SIC.

Con l'atto regionale prima citato è stato, altresì, approvato un "Elenco di interventi e di attività" che, essendo di modesta entità, possono essere realizzati all'interno dei siti Natura 2000, senza dover procedere con la Valutazione di incidenza (VINCA). La Valutazione di incidenza consiste in una specifica autorizzazione che nei siti Natura 2000 serve a verificare se un certo piano, progetto o intervento possa determinare effetti negativi significativi su habitat e specie animali o vegetali. Di conseguenza, aver predisposto un elenco di opere



ANDREA BARGHI



FRANCESCO GRAZIOLI



ROBERTO FABBRI



JACKMAC34

In alto, un suggestivo scorcio del SIC-ZPS “Monte Vigese”, che si estende per oltre 2600 ettari nei comuni bolognesi di Camugnano e Grizzana Morandi.

Al centro e sopra, gli interventi selvicolturali e l'attività venatoria sono attentamente regolamentate dalle misure generali di conservazione.

Nella pagina precedente, il Parco Regionale Fluviale del Trebbia presso Croara Vecchia.

o attività esenti dalla VINCA, consente di semplificare la procedura autorizzativa che precede la realizzazione di numerosi interventi di modesta entità all'interno dei siti Natura 2000 (tale elenco sostituisce integralmente, ampliandolo, quello già approvato dalla Regione nel 2007). Con questo provvedimento regionale è stato modificato anche il “Disciplinare tecnico concernente gli interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa”, che era stato approvato nel 2009. Tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche e alle modalità di esecuzione previste nel suddetto Disciplinare non dovranno, quindi, essere più soggetti a ulteriori valutazioni di incidenza.

Infine, con la DGR n. 79/18, la Regione ha provveduto a indicare le specie animali e vegetali di cui è vietata la raccolta, la cattura o l'uccisione in tutti i siti della Rete Natura 2000, in quanto tutelate dalle Misure Generali di Conservazione. L'elenco comprende sia molte delle specie che le Liste Rosse IUCN classificano come vulnerabili o minacciate di estinzione, sia tutte le specie di interesse conservazionistico comunitario indicate negli allegati II-IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Il provvedimento si armonizza con le liste delle specie che la normativa regionale e nazionale già protegge sull'intero territorio regionale come la Legge di tutela della Flora spontanea (L.R. n. 2/77), le Disposizioni per la tutela della Fauna Minore (L.R. n. 15/06), il Regolamento regionale della Pesca (L.R. n. 11/12) oppure la Legge sulla Caccia (L. n. 157/92). Per la prima volta, oltre alle 228 piante vascolari (tra licopodi, felci, conifere e angiosperme) già protette a livello regionale, nei siti si tutelano altre 18 specie tra muschi, funghi e licheni; analogamente per la fauna, accanto a 56 mammiferi, 103 uccelli e a tutti gli anfibi e rettili (33) autoctoni già tutelati in regione, nei siti Natura 2000 si proteggono altre 20 specie di pesci, 4 specie di uccelli e una ventina di invertebrati tra coleotteri, farfalle, libellule, cavallette, decapodi e molluschi. Il testo integrale del provvedimento regionale contenente tutte le regolamentazioni, le specie animali e vegetali protette, le tipologie di interventi esenti dalle valutazioni di incidenza (VINCA) e il nuovo disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua è consultabile nel sito web regionale: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>.

La vigilanza nei siti della rete Natura 2000 è affidata a soggetti diversi a seconda che il territorio ricada nei parchi nazionali, interregionali, regionali, nelle riserve naturali, nei paesaggi naturali e seminaturali protetti e nelle aree di riequilibrio ecologico o che si tratti di siti Natura 2000 esterni a essi. Le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate in generale tramite i Carabinieri Forestali e le strutture di Polizia locale, nonché dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, oltre che dalle Guardie ecologiche volontarie e da altre associazioni di volontariato e, nel caso delle aree protette, anche dal personale proprio dell'ente, i cosiddetti guardaparco, con funzioni di polizia amministrativa locale.